

GARANZIE RICEVUTE FIDEIUSSIONE (Edizione del 02/01/2018)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e Forma Giuridica: Banca di Credito Peloritano S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: 98122 Messina [ME] – Via Oratorio San Francesco, 2

Capitale sociale al 31.12.2016: Euro 11.895.000,00 (i.v.)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03104290832

Indirizzo Internet: www.bcpme.it

Indirizzo mail: credito.peloritano@bcpme.it

Numero telefono: 090 6012022

Numero fax: 090 6409739

Nr. Iscrizione Albo Banche presso Banca d'Italia: 5740

Iscrizione Registro Imprese di Messina: 218497

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

La Fideiussione è una garanzia, con il rilascio della quale, un terzo (fideiussore) garantisce la banca, fino al rimborso massimo stabilito in contratto (fideiussione omnibus) ovvero con riferimento all'operazione garantita (fideiussione specifica), per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone.

Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

Quando più fideiussori garantiscono il medesimo debitore e lo stesso debito, gli stessi fideiussori rispondono in via solidale fra loro e con il debitore principale, salva diversa specifica pattuizione di rilascio pro-quota della garanzia. In tal caso i fideiussori garantiscono insieme l'intero debito, ma ognuno nei limiti della propria quota.

PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI)

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- 1) il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- 2) la possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini ed alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso. In particolare, in caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale.

RECESSO TEMPI MASSIMI CHIUSURA, RECLAMI

Recesso dal contratto

Il/i fideiussore/i può/possono recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata a/r. La dichiarazione di recesso acquista efficacia nei confronti della Banca quando siano trascorsi dieci giorni lavorativi dalla sua ricezione da parte della/e Filiale/i presso la/le quale/i e/sono radicato/i il/i rapporto/i garantito/i.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui il cliente ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la Banca provvederà alla chiusura del rapporto.

Reclami

Il Cliente può presentare reclamo alla Banca, che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento, tramite una richiesta scritta inviata:

- con Raccomandata all'indirizzo: Banca di Credito Peloritano S.p.A. Ufficio Reclami Via Oratorio San Francesco 2, 98122 Messina

- per posta elettronica: ufficio.reclami@bcpcme.it, bcp.reclami@pec.it

- a mezzo fax al numero 090-6409739,

oppure consegnato alla dipendenza della Banca presso cui viene intrattenuto il rapporto (che provvede a rilasciare ricevuta).

Il cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca), può:

- presentare un ricorso all' **Arbitro Bancario Finanziario** (ABF) secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso le Filiali della Banca, oppure disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.

ovvero

- attivare il procedimento di conciliazione presso il **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR" con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54 (telefono 06 674821 - Fax 06 67482250 – e-mail: associazione@conciliatorebancario.it), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dalla Banca sia dal Cliente e, se quest'ultimo riveste la qualifica di "Consumatore", la conciliazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca.

Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti costituisce tentativo di conciliazione e quindi – in quanto stabilito dalla legge - condizione di procedibilità della successiva azione davanti all'Autorità Giudiziaria.

LEGENDA

Debitore principale	E' la persona fisica o giuridica di cui si garantisce l'adempimento in favore della Banca.
Fideiussore/Garante	E' la persona fisica o giuridica che rilascia la garanzia a favore della Banca e nell'interesse del debitore principale.
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale.
Regresso	E' il diritto del fideiussore di agire nei confronti del debitore principale, dopo aver pagato quanto dovuto alla Banca in base alla fideiussione rilasciata a favore della medesima.
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.